SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2018

Approfondimento su: La legge 398/91 e la disapplicazione per gli enti che transiteranno al Runts

Dom.15 (scadenza prorogata a lun.16)

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse <u>nel corso del mese precedente</u>, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo <u>scontrino fiscale</u> o la <u>ricevuta</u>, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Lun.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Lun.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Lun.30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

La legge 398/91 e la disapplicazione per gli enti che transiteranno al Runts

La riforma del Terzo settore, introdotta nel nostro ordinamento con il DLgs. 117/2017 (contenente il Codice del Terzo settore – CTS), ha portato molti operatori a chiedersi quale possa essere l'evoluzione delle numerose realtà associative che – ad oggi – beneficiano delle agevolazioni recate dalla L. 398/91.

Tale legge, nata appositamente per le associazioni sportive dilettantistiche, contiene un corredo di agevolazioni che vanno dalla forfetizzazione del reddito d'impresa derivante dalle attività commerciali (pari al dei proventi) alla detrazione forfetaria dell'IVA a credito (50% dell'IVA a debito), oltre ad altri esoneri di ulteriori obblighi (dichiarazione IVA e strumentali).

Nel corso del tempo, il legislatore, con disposizioni ad hoc, ha allargato il campo di applicazione della norma suddetta anche a enti associativi diversi da quelli sportivi dilettantistici, ritenuti anch'essi meritevoli di sostegno con analoghe agevolazioni fiscali, tenuto conto del substrato di scopi no profit di tali realtà associative. Per effetto dell'art. 9 del DL 417/91 e dell'art. 2, comma 31 della L. 350/2003, le agevolazioni L. 398/91 sono state infatti estese alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro loco (per la prima norma) e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di danza popolare senza scopo di lucro (per la seconda In questo modo, si è assistito a un ampliamento davvero massiccio della platea dei soggetti titolati a richiedere le suddette agevolazioni, a condizione di rispettare i requisiti soggettivi (assenza di scopo di lucro) e oggettivi (esercizio di apposita opzione nel modello Unico quadro VO e comunicazione alla SIAE, limite attuale massimo di proventi commerciali annui del periodo precedente di non oltre 400.000 euro).

Con la citata riforma del Terzo settore, l'Esecutivo, in attuazione alla delega ricevuta dalla L. 106/2016, nell'opera di riordino organico della materia ha previsto due disposizioni per la L. 398/91: da un lato essa verrà disapplicata per tutti quegli enti che, per effetto di apposita opzione, transiteranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); dall'altro lato, lo stesso DLgs. 117/2017 ha previsto l'abrogazione delle citate norme di cui al DL 417/91 e alla L. 350/2003.

Di conseguenza, il panorama normativo che si andrà a configurare nel momento di piena entrata vigore della riforma, art. 104, comma 2 del DLgs. 117/2017 integrato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-sexies del DL 148/2017, prevedrà la presenza della L. 398/91 limitatamente alle ASD e alle SSD non lucrative (non enti del Terzo settore), a queste ultime applicabile per effetto dell'art. 90 della L. 289/2002.

Ecco, quindi, l'estrema preoccupazione delle migliaia di associazioni ricreative, culturali e pro loco, che per effetto della citata abrogazione non saranno più destinatarie delle agevolazioni previste.

Sempre per effetto della riforma, l'art. 148, comma 3 del TUIR nella versione finale (quella a regime) si applicherà solo agli enti esclusi art. 4, comma 2, dal CTS (partiti politici, sindacati, associazioni di categoria), alle ASD e agli enti religiosi che non vorranno iscriversi al RUNTS. Tale norma prevede la "decommercializzazione dei corrispettivi specifici" versati dagli

associati per ottenere prestazioni di servizi ulteriori rispetto a quelli statutariamente previsti, con un parallelo anche ai fini IVA, art. 4, comma 4 del DPR 633/72. In altri termini, gli enti associativi in questione dovranno decidere se stare dentro o fuori il RUNTS, perché da una parte non sarà più applicabile la L. 398/91 per effetto della più volte citata abrogazione delle norme che lo permettevano, dall'altra non sarà più applicabile loro neanche il citato art. 148, comma 3 del TUIR.

Non transitando nel RUNTS e continuando a svolgere l'attuale attività, per tali enti tutte le entrate saranno considerate di carattere commerciale, ad esclusione delle quote associative, previste dall'art. 148, comma 1 del TUIR, correndo il rischio della perdita della qualifica di ente non commerciale art. 149 del TUIR.

perché, tali enti nel **RUNTS** Ecco in prospettiva, per il passaggio costituirà una necessità. Nel CTS sono previsti regimi forfetari del reddito d'impresa, sicuramente meno vantaggiosi della L. 398/91 (tranne il caso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale), ma sempre finalizzati a limitare fortemente il carico tributario, visto che non potranno neanche optare per l'art. 145 del TUIR. La decisione dipenderà, però, dall'analisi autonoma di ogni singolo ente. Oltre a ciò, il transito nel RUNTS permetterà a tali enti di godere di ulteriori vantaggi fiscali (imposte indirette e locali) ed essere anche soggetti privilegiati in caso di concessione in uso di beni mobili e immobili degli enti pubblici.